



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**

DI **RIETI**

SEZIONE **1**

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	CINQUE	SILVIO	Presidente
☐	TANFERNA	MARIO	Relatore
☐	COLARIETI	LUIGI	Giudice
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 260/14
spedito il 19/12/2014

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 917 I.C.I. 2009
contro: COMUNE DI POGGIO CATINO

proposto dal ricorrente:

difeso da:

www.commercialistatelematico.com

SEZIONE

N° **1**

REG.GENERALE

N° **260/14**

UDIENZA DEL

28/09/2015

ore 09:30

SENTENZA

N° **138/2016**

PRONUNCIATA IL:

28 SET. 2015

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

24 MAR. 2016

Il Segretario

[Signature]

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il F. [...] ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento inviatogli dal Comune di [...], relativo all'ICI per l'anno 2009 (n. 917 del 20 ottobre 2014), assumendo di avere diritto all'esenzione e chiedendone, anche per tale ragione, l'annullamento.

Il Comune non si è costituito.

2. Il ricorso è infondato.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, spetta a condizione che gli immobili - appartenenti ai soggetti di cui all'art. 87, comma primo, lett. c), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - siano destinati esclusivamente allo svolgimento di una delle attività ivi contemplate, tra le quali, nel caso degli enti ecclesiastici, anche quelle indicate nel richiamato art. 16, lett. a), della legge 20 maggio 1985, n. 222 (attività di religione o di culto, cioè dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana) (Cass., n. 5062 del 2015; Cass., n. 4340 del 2015; Cass., n. 23584 del 2011).

Nel caso in esame, deve escludersi che l'immobile assoggettato all'imposta abbia i requisiti stabiliti dalla richiamata normativa per accedere al beneficio dell'esenzione.

Detto immobile, infatti, come rappresentato dallo stesso ricorrente, è costituito da una casa colonica affittata, seppure ad un canone modesto, ad una famiglia contadina.

Esso, quindi, non è preposto allo svolgimento di alcuna delle attività considerate dalla legge ai fini del beneficio, a nulla rilevando che il prodotto dei campi costituisca una delle forme di sostentamento per il ricorrente.

2.1. Non sussiste l'asserito difetto di motivazione dell'atto impugnato.

Infatti, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, la motivazione dell'avviso di accertamento o di rettifica, presidiata dall'art. 7 della legge n. 212 del 2002, ha la funzione di delimitare l'ambito delle contestazioni proponibili dall'Ufficio nel successivo giudizio di merito e di mettere il contribuente in grado di conoscere l'*an* ed il *quantum* della pretesa tributaria al fine di approntare una idonea difesa, sicché il corrispondente obbligo deve

ritenersi assolto con l'enunciazione dei presupposti adottati e delle relative risultanze (Cass., n. 9810 del 2014).

2.2. Non sussiste nemmeno l'asserita violazione dell'obbligo del contraddittorio.

Ed invero, detto obbligo, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 212 del 2000, riguarda le sole verifiche fiscali da svolgersi con le modalità ivi indicate, ovvero con accesso presso la sede del contribuente.

Non esiste, invece, un obbligo generale del contraddittorio ove non previsto dalla legge (Cass., n. 24823 del 2015).

In ogni caso, è onere del ricorrente dimostrare la violazione della possibilità di produrre, ove interpellato, concreti e fondati elementi difensivi, che nel caso in esame non sussistono, stante l'inesistenza del beneficio invocato.

La sentenza della Cassazione invocata dal ricorrente (Cass., n. 19667 del 2014) si riferisce all'ipotesi specifica dell'iscrizione ipotecaria.

Il ricorso va quindi rigettato.

3. Nulla per le spese, stante la mancata costituzione del Comune.

PQM

Rigetta il ricorso.

Nulla per le spese.

Recht, 28/8/2015

www.commerciaлистelegrafico.com

Il Giudice del -
MT Inferno

Il Procuratore

[Signature]

